MISURE URGENTI DI CARATTERE FISCALE, PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI ED INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

# Art. 21-bis

## Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Versione in vigore dal 9 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico |
| Estremi | Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 |
| Capo | V — Disposizioni finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2024 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-carattere-fiscale-proroghe-di-termini-normativi-ed/art-21-bis-clausola-di-salvaguardia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it